



PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO

TITOLO VIII

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE (SAPC)

Classe L-32 - D.M. 270/04

Art. 32 SAPC - Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in Scienze Ambientali e Protezione Civile afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.
2. Il Corso di Laurea consente il conferimento della Laurea in Scienze Ambientali e Protezione Civile. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.

Art. 33 SAPC - Modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi a Scienze Ambientali e Protezione Civile dovranno avere una buona conoscenza dei fondamenti delle materie scientifiche, quali la Biologia, la Chimica, la Fisica e la Matematica e la capacità di affrontare i problemi con logica. Dovranno avere un chiaro interesse per le problematiche scientifiche, soprattutto nel campo dell'ecologia, della protezione dell'ambiente e nella gestione delle grandi emergenze; la disposizione all'approccio scientifico sperimentale; dovranno altresì avere la capacità di usare i principali strumenti informatici.
2. Il Dipartimento, al fine di valutare il grado di preparazione individuale, predispone una verifica delle conoscenze per l'accesso svolta sotto forma di test non selettivo e non vincolante per l'immatricolazione, regolamentata dal Consiglio di Dipartimento e pubblicizzata sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.

Art. 34 SAPC - Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in Scienze Ambientali e Protezione Civile è di tre anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il corso di laurea prevede 180 cfu complessivi. Il corso è organizzato in due semestri e 20 esami monodisciplinari/integrati cui sono assegnati specifici CFU.
3. Ad ogni CFU corrisponde un impegno richiesto allo studente di 25 ore.
4. Il 60% dell'impegno orario complessivo deve essere riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
5. Gli insegnamenti debbono comprendere almeno 1 CFU di laboratorio, esercitazioni od esercizi.
6. Un credito corrisponde a otto ore di lezioni (didattica frontale), o otto ore di laboratorio, esercitazioni od esercizi. Le esercitazioni e gli esercizi non debbono prevedere contenuti aggiuntivi a quelli svolti nelle lezioni teoriche.
7. La frequenza è obbligatoria solo per le attività di tirocinio o stage.
8. Su proposta del docente responsabile, la frequenza per le attività di laboratorio, esercitazioni, esercizi, può essere resa obbligatoria e indicata nel programma del corso.
9. Le verifiche di profitto possono prevedere prove scritte, test, prove pratiche e/o orali e debbono rispettare le norme di cui all'art. 20 dell'RDA.
10. Gli studenti sono tenuti ad indicare le attività formative a loro scelta. Nel caso di attività formative non comprese fra quelle proposte, il valore in crediti è stabilito dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCS.
11. la LINGUA INGLESE, inserita nell'offerta formativa delle lauree triennali, è equiparata al livello B1 delle certificazioni internazionali.
12. le materie per le quali è richiesto l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) sono definite



ogni anno dal Consiglio di Dipartimento e indicate nello specifico bando di ammissione inserito nei siti [UNIVPM](#) e [DISVA](#).

Art. 35 SAPC - Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con 2 documenti (**Allegati 2 SAPC, 3 SAPC**) predisposti annualmente in fase di attivazione dei Corsi di Studio con riferimento alla relativa coorte di studenti, e consultabili sul sito del [Dipartimento di Scienze della Vita e dell' Ambiente](#).

2. Nell'Allegato 2 SAPC (Scheda SUA-CdS) sono definite per il Corso di Studio:

- le attività formative proposte,
- l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative,
- gli obiettivi formativi specifici, ed i CFU assegnati a ciascuna attività formativa,
- i curricula offerti agli studenti;
- le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa,
- l'anno di corso in cui è prevista l'erogazione di ciascuna attività formativa,
- il periodo di erogazione (semestre o annualità),
- la lingua di erogazione per ciascun insegnamento,
- il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento (indicato nella scheda dell'insegnamento e reperibile nel sito del motore di ricerca dei programmi dei corsi).

3. Nell'Allegato 3 SAPC è definito il Manifesto degli Studi- Elenco insegnamenti.

Art. 36 SAPC - Obblighi di frequenza

Le attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di studio non prevedono l'obbligo di frequenza ad esclusione del tirocinio formativo.

Art. 37 SAPC – Propedeuticità

1. Gli studenti non potranno sostenere gli esami del 3° anno se non avranno superato l'esame di lingua inglese.

2. Gli studenti non potranno iscriversi al 2° anno se non avranno superato gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) definiti da Consiglio di Dipartimento e indicati nello specifico bando di ammissione inserito nei siti UNIVPM e DISVA.

Art. 38 SAPC - Modalità di svolgimento della prova finale

L'esame finale consiste nella discussione di una relazione elaborata dallo studente.

Il Dipartimento predispone un elenco articoli, con indicato il nome del referente.

Il candidato sceglie un articolo e prepara un elaborato scritto per discutere il lavoro.

Al posto dell'articolo, lo studente può proporre ad un docente (del Dipartimento o dell' Ateneo) un argomento o una breve tesi sperimentale. L'argomento (sia per la tesi compilativa che per quella sperimentale) deve essere approvato dal docente referente, che deve anche individuare un commissario (docente strutturato dell' Ateneo) che farà parte della Commissione interna.

Non è prevista la figura del correlatore.

Nella settimana precedente la Laurea, il candidato presenta il suo elaborato, discutendo l'articolo scelto o l'argomento o i risultati sperimentali davanti alla commissione interna, costituita dal referente e dal commissario. La commissione interna assegna un punteggio alla presentazione del lavoro di tesi (max 7 punti).



La Commissione di laurea, composta di sette docenti, prima della cerimonia di Laurea assegna il voto di laurea, considerando il risultato della presentazione del lavoro di tesi e la media dei voti degli esami di profitto.

La lode può essere assegnata al laureando che riporta una media non inferiore a 103.51.

La cerimonia di laurea prevede la proclamazione dei laureati e la consegna della pergamena di laurea.

Il contenuto degli allegati 2 e 3 è reperibile al sito del [DISVA](#).